

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (1072), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (368), d'iniziativa del senatore Triglia e di altri senatori

«Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio» (445), d'iniziativa del senatore Visco e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2
TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 2

«Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi» (1089)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 3, 9, 10 e *passim*
BRINA (PDS) 16, 17
COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 14, 16, 17 e *passim*
FAVILLA (DC) 12, 13
FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 11, 12, 19
GAROFALO (PDS) 14, 15, 16
RAVASIO (DC), *relatore alla Commissione* 3, 9, 12 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 17,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi**» (1072), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro, Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

«**Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi**» (368), d'iniziativa del senatore Triglia e di altri senatori

«**Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio**» (445), d'iniziativa del senatore Visco e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1072, 368 e 445.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

Do la parola al sottosegretario Triglia che ha delle comunicazioni da fare alla Commissione.

TRIGLIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero comunicare che sul provvedimento riguardante i fondi chiusi il Governo ha dato parere favorevole per quanto riguarda il trattamento fiscale. Successivamente però il Tesoro ha trovato agli atti una comunicazione del Ministero delle finanze contraria al trattamento fiscale agevolato previsto per i fondi aperti ed esteso ai fondi chiusi. Confesso che non ero a conoscenza di questo documento, che ha sorpreso anche il Ministero del tesoro e il suo rappresentante, che presso la Camera ha dato parere favorevole all'approvazione del testo.

Vista questa nota, personalmente ho chiesto lo scioglimento delle riserve da parte delle Finanze in modo sollecito, in maniera che il testo possa proseguire il proprio *iter* così come desidera la Commissione. Non so se sarà possibile già per la giornata di domani ottenere da parte dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze la nota scritta di scioglimento delle riserve in materia di possibile mancato gettito futuro nel settore dei fondi chiusi. Comunque, non appena disporrò di tale nota, ne darò comunicazione alla Commissione, in modo che sia possibile riprendere l'esame del provvedimento, naturalmente con gli emendamenti che sono già stati presentati.

PRESIDENTE. Se è vero che il provvedimento è urgente, è anche vero che la Camera dei deputati lo ha tenuto presso di sé per quasi un anno. Credo quindi che questo ramo del Parlamento possa prendersi un

po' di tempo per esaminarlo attentamente. Peraltro, probabilmente sarà necessaria la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento stesso.

Stanti le comunicazioni del sottosegretario Triglia, credo sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La Commissione prosegue i propri lavori in altra sede dalle ore 17,30 alle ore 18,40.

«Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi» (1089)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi».

Prego il senatore Ravasio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Dopo poco più di un anno e mezzo dalla nomina del dottor Carlo Azeglio Ciampi a Governatore della Banca d'Italia, in un passo della sua relazione, in occasione dell'Assemblea annuale della Banca d'Italia, egli afferma: «Il ritorno a una moneta stabile richiede un vero e proprio cambiamento di costituzione monetaria, che coinvolge la funzione della Banca centrale, le procedure per le decisioni di spesa pubblica e quelle per la distribuzione del reddito. Prima condizione è che il potere di creazione della moneta si eserciti in completa autonomia dai centri in cui si decide la spesa pubblica».

È una sorta di manifesto, quello del Governatore. Al primo posto vi è quella che egli considera la condizione irrinunciabile affinché una Banca centrale sia ritenuta credibile: la sua autonomia nella creazione della moneta e nella gestione della politica monetaria da chi il denaro ha il compito di spenderlo, ovvero il Governo.

Sono trascorsi dodici anni e con il varo da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di iniziativa del ministro del tesoro Barucci (atto Senato 1089) quella parte del manifesto di Ciampi può dirsi in via di realizzazione. Il disegno di legge al nostro esame infatti decreta l'abolizione del conto corrente che il Tesoro detiene presso la Banca centrale per soddisfare le proprie occorrenze di finanziamento; l'autonomia riceve la sua sanzione ufficiale e definitiva.

È giunto in sostanza all'ultima tappa un viaggio che era cominciato proprio nel 1981, con la fine dell'obbligo per l'Istituto centrale di sottoscrivere i BOT messi all'asta dal Tesoro e che non fossero stati assorbiti dal mercato. È stato un processo lungo quello che ha portato all'autonomia monetaria, non sempre tranquillo e lineare. Se si è affermato, vincendo resistenze che di volta in volta hanno vestito i panni di Ministri, uomini di partito, *maître à penser*, è perchè questo principio

ha ricevuto la sua sanzione nell'azione condotta giorno per giorno prima ancora che negli articoli di legge o nelle delibere del Comitato per il credito e il risparmio.

«Nel volgere degli anni - ha ricordato lo stesso Ciampi nelle sue considerazioni del maggio scorso - l'accresciuta autonomia monetaria si è manifestata nella fermezza del cambio della lira e nella separazione della politica monetaria da quella di bilancio». Ed ancora: «L'azione monetaria ha tratto vigore dalla creazione del mercato secondario dei titoli di Stato, dall'organizzazione del mercato interbancario telematico, dalla riforma del sistema della compensazione, dall'abolizione dei vincoli di tasso nelle aste dei BOT»; in poche parole, nell'azione con la quale la Banca d'Italia ha progressivamente guidato la creazione dei mercati finanziari e iniettato dosi progressivamente più forti di concorrenza nel sistema bancario.

Ora tuttavia l'autonomia esercitata di fatto è rafforzata anche da quella riconosciuta di diritto. Mi sembra opportuno ricordare, seppure succintamente, le sue tappe. La prima - come ho già ricordato - porta la data del giugno 1981 e le firme di Ciampi e dell'allora ministro del tesoro Beniamino Andreatta. Fu proprio Andreatta che, approdato da tre mesi al Ministero del tesoro e in pieno accordo con il Governatore, diede il via alle pratiche del divorzio che divenne operativo con l'asta dei BOT del luglio di quell'anno: da quel momento la Banca d'Italia non sarebbe più stata tenuta ad assicurare il collocamento integrale dei titoli, pena quello che il compianto Guido Carli, allora Governatore della Banca d'Italia, aveva definito nel 1974 un atto di «sedizione istituzionale».

Il divorzio resse, tanto è vero che solo con un'apposita legge del Parlamento nel 1983 il Tesoro poté ottenere un'anticipazione straordinaria dalla Banca d'Italia per finanziare un fabbisogno in eccesso e non coperto con il ricorso al mercato. Un anno e mezzo fa fu compiuto un altro decisivo passaggio per conferire alla Banca d'Italia un margine in più per la gestione della politica monetaria: la possibilità di decidere in via autonoma il livello del tasso sulle anticipazioni a scadenza fissa concesse alle banche (maggio 1991) e successivamente le variazioni del tasso di sconto (gennaio 1992).

Entrambe le misure erano state oggetto dei suggerimenti di un'apposita commissione ministeriale insediata dal Tesoro (la commissione Spaventa) e si inquadravano, quanto alle innovazioni, nell'assetto della politica monetaria previsto dal processo di unione monetaria europea. Ciò nonostante, il disegno di legge che attribuiva alla Banca d'Italia il potere di fissare il tasso ufficiale di sconto fece a lungo la spola tra una Commissione parlamentare e l'altra prima del varo definitivo.

Il resto è storia di questi giorni e fa riferimento all'articolo 104 del Trattato sull'unione europea, di cui il Parlamento italiano ha di recente autorizzato la ratifica (legge 3 novembre 1992, n. 454), che sancisce il divieto di concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale europea o da parte delle Banche centrali degli Stati membri a istituzioni o ad organi della Comunità, alle amministrazioni statali, regionali, locali o ad altri enti pubblici degli Stati membri. Di conseguenza, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che la Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

L'articolo 2 detta norme per la sistemazione del precedente debito monetario del Tesoro verso la Banca d'Italia, prevedendo la trasformazione dello stesso in titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia con interesse pari a quello sinora pagato (cioè l'1 per cento) e con durata e piano di ammortamento che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. A titolo informativo preciso che lo scoperto di conto corrente ha raggiunto i 73.000 miliardi a fine 1991 e gli 80.870 miliardi nel dicembre 1992.

Le citate esposizioni sono state possibili in virtù della disposizione legislativa che lega il tetto massimo dello scoperto alla spesa di competenza (corrente e in conto capitale) prevista nella legge di bilancio per l'esercizio finanziario in corso e che, in particolare, ne fissa l'ammontare nella misura del 14 per cento. Con il gonfiarsi delle previsioni di spesa si sono dilatati anche i margini di ricorso allo scoperto da parte del Tesoro, contribuendo in tal modo alla creazione di base monetaria.

Il comma 3 dell'articolo 2 conferma per i titoli di Stato in parola la normativa in essere in ordine all'imposta di bollo sui biglietti, così come veniva fatto per lo scoperto di conto.

Di difficile comprensione, almeno per chi vi parla, è il contenuto del comma 4. Mi è stato spiegato che la norma ha carattere cautelativo in quanto si propone di evitare minusvalenze e quindi minor gettito per l'erario.

Poichè si sta parlando dei titoli che vengono emessi dal Tesoro al tasso dell'1 per cento, ritengo al valore nominale, per estinguere il conto corrente di tesoreria attualmente in essere, questi titoli dovrebbero restare nel patrimonio della Banca d'Italia fino alla loro estinzione. Francamente mi pare difficile pensare ad un loro collocamento presso terzi, tenuto conto del loro esiguo rendimento.

Prima di pronunciarmi definitivamente, chiedo al rappresentante del Governo di precisare meglio l'obiettivo della norma. Poichè il Trattato sull'Unione europea non impedisce, nè potrebbe farlo, che il Tesoro disponga di strumenti i quali garantiscano la elasticità di cassa, necessaria per far fronte ai normali sfasamenti temporali fra incassi e pagamenti nel breve periodo, l'articolo 3 e quelli seguenti dettano norme tendenti a stabilire le condizioni per un utilizzo corretto del conto corrente come strumento idoneo soltanto a regolare i flussi monetari in entrata e in uscita.

La procedura si svolgerà in tre tappe e, per essere portata a termine, richiederà circa quattro mesi a partire dalla entrata in vigore della legge.

La prima fase comporta il collocamento presso la Banca d'Italia di titoli del Tesoro con tasso di rendimento di mercato per un valore netto di 30.000 miliardi (i titoli saranno emessi in aggiunta al limite massimo di emissione previsto dalla legge di bilancio 1993). La somma così raccolta sarà versata su un conto transitorio la cui remunerazione verrà stabilita dal Ministro del tesoro a un livello tale da compensare la spesa per interessi derivante dalla collocazione dei titoli.

Completata l'emissione, avrà inizio la seconda fase che richiederà il trasferimento del saldo monetario del conto transitorio sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», di nuova apertura,

che non potrà assolutamente essere utilizzato per finanziare in modo duraturo il fabbisogno del Tesoro. Tale conto sarà soggetto al rispetto di stringenti requisiti: dovrà presentare saldi giornalieri sempre positivi, pena il blocco dei pagamenti fino ad avvenuta copertura della posizione debitoria, e saldi di fine mese che non siano per più di due mesi consecutivi di importo inferiore ai 30.000 miliardi e che comunque siano sempre superiori a 15.000 miliardi. Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'obbligo per il Tesoro di redigere una relazione da inviare al Parlamento in cui siano specificati le cause dell'ammancio e i rimedi idonei a ricostruire l'ammontare richiesto. Tale ammontare è fissato in 30.000 miliardi e può essere modificato dal Ministro del tesoro, in particolare qualora il disavanzo pubblico dovesse scendere per due esercizi consecutivi di oltre il 30 per cento rispetto a quello del 1992. Il tasso di remunerazione del conto è fissato ad un livello pari al rendimento medio dei BOT emessi il semestre precedente, di modo che vi sia la possibilità di compensazione automatica fra le reciproche posizioni debitorie dell'Istituto d'emissione e del Ministero, che sorgono con il funzionamento del conto «Disponibilità».

La compensazione è garantita comunque, visto che il Ministro, in caso di posizioni debitorie nette, determina l'importo differenziale da porre a carico della Banca d'Italia.

Con l'ultima fase, viene infine estinto il conto corrente di tesoreria. Il suo saldo negativo verrà, come in precedenza illustrato, convertito in titoli da assegnare alla Banca d'Italia al tasso dell'1 per cento.

Nella sostanza, l'abolizione del conto corrente di tesoreria passa un colpo di spugna sul passato. La conversione dello scoperto in titoli all'1 per cento consentirà allo Stato di continuare a beneficiare sullo *stock* di un finanziamento privilegiato. Sul flusso invece il finanziamento avverrà da ora in poi a tassi di mercato. L'attività di tesoreria, grazie al meccanismo della compensazione, infine non costerà nulla allo Stato.

La seconda parte del provvedimento al nostro esame modifica la normativa riguardante la riserva obbligatoria degli enti creditizi e mira a rescindere l'ultimo legame «monetario» che ancora congiunge il Tesoro all'Istituto di emissione.

L'articolo 10, infatti, affida integralmente alla Banca d'Italia la competenza in ordine alla costituzione della riserva ed alla fissazione degli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva, della misura delle aliquote, delle modalità di assolvimento, della remunerazione delle somme depositate.

Vengono fissati solo due limiti: i coefficienti non potranno superare il 22,5 per cento della raccolta; la misura della remunerazione non potrà superare il tasso ufficiale di sconto.

Come è noto, la riserva obbligatoria fu introdotta con il regio decreto-legge del 1926. La legge 7 marzo 1938, n. 141, ne affidò la disciplina alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alle istruzioni della Banca d'Italia. La disciplina originaria venne più volte modificata, ma la competenza restò sempre al CICR.

Nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, due sono le argomentazioni che vengono sostenute per giustificare il superamento dell'attuale sistema. In primo luogo, la riserva obbligatoria è sempre più caratterizzata come strumento di politica monetaria.

Inoltre, la riserva obbligatoria viene investita in titoli di Stato e quindi le decisioni in ordine ad essa incidono sul collocamento dei titoli stessi sul libero mercato.

Entrambe le considerazioni portano a concludere che l'attuale normativa contrasta con l'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea. Poichè condivido questa conclusione, esprimo sin d'ora la mia piena adesione alla proposta contenuta nel disegno di legge. Ritengo però di non poter liquidare la questione sbrigativamente, tenuto conto del dibattito che si è sviluppato nel nostro Paese in ordine al problema della riserva obbligatoria e delle prese di posizione via via assunte da banchieri e imprenditori sull'argomento.

Credo che a nessuno sfugga l'impatto forte che ha la riserva obbligatoria sul costo del denaro. Per fornire alla Commissione argomenti di riflessione, ho ritenuto di acquisire dati sulla situazione attuale del problema per quanto concerne i coefficienti di riserva, gli aggregati da prendere in considerazione, la remunerazione della riserva stessa.

L'ultimo importante intervento sulla riserva obbligatoria è avvenuto nel mese di febbraio del corrente anno, con decreto del Ministro del tesoro in data 5 febbraio 1993. Il coefficiente di riserva è stato portato dal 22,5 per cento al 17,5 per cento, mentre il coefficiente di riserva limitatamente ai certificati di deposito oltre 18 mesi è stato fissato al 10 per cento. La remunerazione è stata confermata al 5,5 per cento per la raccolta ordinaria e all'8,5 per cento per i certificati di deposito.

Sulla scorta di questi dati è possibile stimare in 100.000 miliardi la riserva obbligatoria, nel 6,25 per cento il rendimento medio della riserva obbligatoria, in 6.250 miliardi gli interessi attivi sulla riserva obbligatoria che vengono retrocessi al sistema bancario. Poichè il tasso attivo medio del sistema bancario è pari al 14,66 per cento, vi è una perdita, a fronte della riserva obbligatoria, in interessi attivi teorici. Per cui, di fatto, il costo attuale del regime della riserva obbligatoria consiste in minori interessi per il sistema bancario per un ammontare di 8.410 miliardi. Rapportando questi interessi agli impieghi medi del sistema, emerge che, laddove non ci fosse l'obbligo della riserva, sarebbe possibile ridurre il tasso sugli impieghi dell'1,62 per cento. Quindi la riserva obbligatoria ha un'incidenza particolarmente pesante sul costo del denaro.

Potrei svolgere una serie di altre considerazioni, illustrando statistiche, ma lo farò, se sarà necessario, nel corso dell'ulteriore prosieguo della discussione.

Confrontando la riserva obbligatoria in vigore in alcuni paesi industriali si può rilevare il forte divario esistente tra i vari paesi per quanto concerne il relativo onere. Ho fatto finora riferimento al sistema italiano, ma occorre compararlo con quanto succede negli altri paesi. Ed allora, a fronte della riserva pari al 17,5 per cento che c'è in Italia per i depositi in conto corrente e a risparmio, abbiamo un obbligo di riserva del 3 per cento negli Stati Uniti, che si eleva al 10 per cento per depositi particolarmente consistenti, cioè dell'ordine di oltre 10 miliardi. In Germania abbiamo un obbligo di riserva che va dal 6,6 al 12,1 per cento; in Francia è dell'1 per cento. I certificati di deposito non prevedono riserve obbligatorie negli Stati Uniti, mentre queste ammontano al 2 per

cento in Germania, allo 0,5 per cento in Francia e - come ho detto prima - al 10 per cento in Italia per quanto riguarda i certificati di deposito oltre i 18 mesi e al 17,5 per cento per quelli di durata inferiore.

Per sintetizzare, emerge che il coefficiente medio di riserva obbligatoria negli Stati Uniti d'America è del 3 per cento, mentre è del 3,6 per cento in Germania, dello 0,9 per cento in Francia e del 13,7 per cento in Italia. Questa è una media che si ottiene considerando tutte le tipologie dei depositi. L'onere della riserva, facendo riferimento ad una serie di parametri, evidenzia un livello dello 0,1 per cento negli Stati Uniti, dello 0,3 per cento in Germania, dello 0,1 per cento in Francia e dello 0,8 per cento in Italia. Se si fa riferimento al rendimento medio dei buoni ordinari del Tesoro e al rendimento che invece le banche potrebbero ottenere utilizzando le loro riserve in lire sul mercato italiano, si otterrebbe una differenza dell'1,6 per cento.

Ho fatto queste considerazioni per evidenziare come il problema della riserva obbligatoria non è assolutamente secondario nel nostro Paese, in particolare per quanto riguarda la determinazione del costo del denaro. Peraltro, in Italia esiste un'ulteriore anomalia rappresentata dalla forte concorrenza del debito pubblico che tende a far aumentare il costo del denaro. Non possiamo sorvolare su questo problema. Occorre quindi mettere in discussione l'idea di delegare completamente alla Banca d'Italia la gestione della riserva obbligatoria.

Credo sarà opportuno fare alcune considerazioni su questa delega, con ciò anche tenendo conto di un problema che è stato da più parti sollevato e che mi sembra particolarmente condivisibile. Si tratta di una questione che non è stata ancora considerata nel provvedimento predisposto dal Ministro del tesoro (che ha ritenuto di rinviarla) e che si riferisce in particolare alla previsione di sottoporre a riserva obbligatoria anche le somme impiegate in certificati di deposito che vengono utilizzati dagli istituti di credito speciali. Attualmente tali istituti non sono sottoposti a questo vincolo, anche perchè correttamente si ritiene che questo rientra nella manovra della gestione monetaria. Non si riesce allora a comprendere come possano rientrare in queste disposizioni anche le risorse utilizzate dagli istituti di credito speciale. Al di là di questo, comunque, vi sarebbe un notevole impatto sul costo del denaro, soprattutto per le imprese che fanno investimenti. Gli investimenti di un istituto speciale vengono indirizzati ad imprese a medio termine; l'introduzione di un obbligo di riserva obbligatoria sui certificati di deposito anche per questi istituti comporterebbe evidentemente un costo più alto degli investimenti, che addirittura spesso verrebbero messi fuori mercato perchè in taluni casi potrebbe essere più conveniente rivolgersi ad un'altra intermediaria finanziaria.

Su questo punto, quindi, non ci dovrebbero essere problemi ad inserire nel testo del disegno di legge in esame l'esclusione *tout court* dell'obbligo della riserva obbligatoria per quanto riguarda gli istituti di credito speciale. Personalmente, vorrei anche dire che sarebbe opportuno un passo ulteriore, cioè prevedere questa esclusione per tutti i certificati di deposito di durata superiore ai 18 mesi. Infatti, tali certificati non hanno la caratteristica del breve termine, che poi può giustificare un intervento della Banca d'Italia. La mia proposta, quindi,

ricapitolando, è quella di escludere gli istituti di credito speciale dall'obbligo di riserva, ma anche di ipotizzare la possibilità di escludere le somme investite in certificati di deposito superiore ai 18 mesi.

Avrei altre considerazioni da fare, che mi riservo di riprendere nella discussione generale. L'ultima cosa che vorrei porre all'attenzione della Commissione è l'anomalia rappresentata dall'articolo 11, cioè la possibilità di una restituzione parziale al Tesoro dei proventi derivanti alla Banca centrale attraverso il sistema della riserva obbligatoria. Attualmente la riserva obbligatoria viene investita dalla Banca d'Italia in titoli dello Stato. Mediamente questi rendono circa l'11,50-12 per cento, e si stima che circa il 6,5 per cento viene ristornato agli istituti creditizi che hanno costituito la riserva. La parte restante viene resa da parte della Banca d'Italia al bilancio dello Stato. Credo che anche su questo punto si debba fare una riflessione.

PRESIDENTE. Si tratta di un'imposta!

RAVASIO, relatore alla Commissione. È un'imposta forzosa, peraltro totalmente esclusa dagli altri sistemi nostri concorrenti. Anche per tale motivo, quindi, vi è un'ulteriore incidenza sul costo del denaro che non si giustifica. Si potrebbe capire se una parte di questa remunerazione rimanesse alla Banca d'Italia per la gestione del servizio; invece viene ristornata *tout court* al bilancio dello Stato. Occorre considerare che abbiamo una ritenuta sugli interessi da depositi bancari del 30 per cento, che è elevatissima. Io ho ascoltato le proposte del Ministro delle finanze: mentre ai giornali egli ha fornito un dato percentuale eventuale del 12,50 per cento, in questa sede prudentemente non ha parlato di percentuali. Il rendimento medio dei depositi bancari è del 6,8 per cento, comprendendo anche il rendimento dei grandi risparmiatori, i quali spuntano di sicuro condizioni particolarmente vantaggiose, mentre risparmiatori più modesti lasciano sul conto corrente anche cifre di un certo rilievo e spesso ottengono tassi anche al di sotto del 3-3,5 per cento. Basta considerare che l'inflazione si aggira intorno al 5,5 per cento per comprendere come sui depositi bancari addirittura non vi è una remunerazione, ma una perdita del capitale investito.

Credo allora che lo Stato potrebbe almeno rinunciare alla parte della remunerazione della riserva obbligatoria per consentire un sollievo ai depositi bancari delle categorie meno protette dei risparmiatori più modesti, che si limitano a versare sul proprio conto determinate cifre anziché investirle in operazioni più remunerative. Lo Stato si approvvigiona abbondantemente coi titoli di Stato: rinunci allora a questa ulteriore tassa sul denaro.

Si tratta di proposte che ho ritenuto opportuno avanzare. Occorre ovviamente una certa gradualità. È opportuno demandare alla Banca d'Italia la gestione della questione, ma forse sarebbe il caso di fissare fin da ora alcuni «paletti», ad esempio ritoccando la percentuale del 22,5 per cento della riserva. Poiché è molto lontana da quella degli altri paesi, e visto che si vuole tendere all'armonizzazione, potrebbe ridursi già da subito quella percentuale in modo da indicare una strada immediatamente percorribile dalla Banca d'Italia.

PRESIDENTE Ringrazio il relatore per la sua esauriente ed importante relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Mi permetto di prendere la parola per primo e di sottoporre al rappresentante del Governo, che ha preso diligentemente nota dei temi di riflessione relativi alla seconda parte che comporranno, credo, una pausa di riflessione da parte del Governo stesso, una questione che probabilmente è sfuggita agli estensori di questo testo e che invece, a seguito delle osservazioni avanzate dal relatore, che mi hanno fatto piacere, prende risalto.

In realtà, l'articolo 10 riguarda qualcosa che ha la natura sostanziale del tributo, perchè il provento va al Tesoro, e comunque certamente ricade nell'ambito dell'articolo 23 della Costituzione, il quale stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ci troviamo chiaramente in presenza di una prestazione patrimoniale obbligatoria che finisce al Tesoro e non ad altri cittadini: pertanto essa ricade nell'ambito della materia fiscale e parafiscale.

A seguito di numerose sentenze costituzionali, si è stabilito che le norme relative a prestazioni patrimoniali imposte, anche se non devono necessariamente contenere l'indicazione precisa dell'aliquota oltre che dell'imponibile, devono però contenere gli elementi per la determinazione del prelievo, elementi che in base a varie sentenze riguardano anche i settori parafiscali. Possono essere di merito (cosiddette «forchette») oppure istituzionali, nel caso, ad esempio, di un organo pubblico che con una certa procedura effettua la determinazione, possibilmente sulla base di parametri.

L'attuale sistema, che è dell'epoca fascista, quindi preesistente alla Costituzione repubblicana, suscita molti dubbi con regolamento all'articolo 23, in quanto la riserva obbligatoria è fissata discrezionalmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la Banca d'Italia.

Vi sono state varie sentenze. Ne ricordo una di cui mi sono occupato in sede teorica, relativa ai contributi obbligatori per le bombole del metano e per le casse conguaglio prezzi come quella dell'energia elettrica (il famoso «sovrapprezzo termico»). In quella sentenza si stabiliva che quando l'onere dipende da un costo accertato da una istituzione, anche se l'aliquota non è indicata con un massimo ed un minimo, esso è costituzionalmente legittimo perchè in sostanza l'organo accerta il costo e lo traduce in una aliquota, purchè vi sia una procedura. È il caso del «sovrapprezzo termico», che è rimasto in vita, mentre sono venuti meno i contributi dell'Ente risi, del metano e della cassa conguaglio zuccheri.

Nel caso della riserva obbligatoria non ci è nemmeno un costo da prendere come riferimento, semplicemente, la determinazione è effettuata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentita la Banca d'Italia.

Con l'articolo 10 si affida tutta la procedura, alla Banca d'Italia, che per esplicita dichiarazione di questo testo è un soggetto autonomo (potremmo dire privatistico). In tal modo si viola pesantemente l'articolo 23 della Costituzione, cioè si delega in bianco un soggetto, con discrezionalità piena derivante dalle finalità di politica monetaria, a

stabilire l'importo di una riserva obbligatoria che, guarda caso, poi va al Tesoro e non rimane nel sistema. Perciò, secondo me, si è fuori dal dettato dell'articolo 23 della Costituzione.

Per rendere agibile questa procedura - non è un discorso giuridico formale, ma un problema sostanziale evitare che i cittadini paghino contributi più o meno occulti attraverso formule che affidano la discrezionalità al principe (che in questo caso peraltro è un Governatore, non uno con cui ce la si può prendere in Parlamento) - bisognerebbe fare in modo che la discrezionalità fosse vincolata.

Un vincolo potrebbe essere quello che non si può uscire dagli attuali limiti, nè dagli attuali soggetti (o meglio oggetti) sottoposti della riserva obbligatoria. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 10 parla di «tipologie di raccolta che sono sottoposte a riserva». Ebbene, su tali tipologie la Banca d'Italia eserciti pure la propria discrezionalità con dati limiti; ma l'inclusione di nuove tipologie, che sembra ammessa dalle lettere successive, viola il requisito della certezza. Con un atto discrezionale della Banca d'Italia, ad esempio, potrebbero essere sottoposti a riserva obbligatoria anche i certificati di deposito degli istituti di credito speciale. Si potrebbe dire: «aggregati attualmente sottoposti a riserva»; la formula «aggregati da considerare», al contrario, è misteriosa e può essere letta in senso estensivo. Può darsi che non sia questa la volontà del legislatore, ma sarebbe più opportuno fare riferimento ad aggregati o entità già soggetti alla riserva.

L'altra correzione che secondo me si impone è nel senso che i livelli attualmente stabiliti non debbono essere superati. Diversamente ci troveremmo di fronte ad una discrezionalità massima. La Banca d'Italia, oltretutto, non è un istituto pubblicistico ma una società per azioni. Diciamo allora che non si possono eccedere i limiti e gli oggetti attualmente già sottoposti a riserva. In tal modo superiamo le questioni di costituzionalità, altrimenti andiamo incontro a un notevole problema.

Possiamo tutti auspicare che gli interessi non vadano al Tesoro, ma per quest'anno certo il Tesoro non può privarsi del gettito derivante dall'articolo 11. Perciò sottopongo il problema all'onorevole Sottosegretario.

Domando ai colleghi se desiderano intervenire nella discussione, ma sin d'ora prego il sottosegretario Coloni di farsi interprete della questione con il Ministro del tesoro. È necessario un certo rinvio. La prima parte del provvedimento non suscita problemi, mentre sulla seconda sono emersi elementi di perplessità che il senatore Ravasio ha messo in luce dal punto di vista economico e che io mi sono permesso di riguardare dal punto di vista costituzionale e della tecnica tributaria.

FERRARA Vito. Anch'io desidero ringraziare il collega, senatore Ravasio, per la sua bella relazione e concordo sostanzialmente con le sue conclusioni. Mi lascia perplesso soltanto e non mi convince questa difesa d'ufficio del sistema bancario, cioè la sottolineatura del costo che sopportano le banche e il sistema bancario in genere con la riserva obbligatoria e dello scandalo che desterebbe il riversamento delle remunerazioni. Le banche in realtà non hanno bisogno di questa difesa.

PRESIDENTE. Ma il senatore Ravasio non ha fatto una difesa delle banche.

FERRARA Vito. A me è parsa chiara la difesa.

Sempre nella storia italiana ci sono stati tassi elevati. Non abbiamo mai avuto tassi comparabili a quelli praticati dalle banche centrali europee. Il nostro sistema bancario si è sempre distinto per la esosità dei suoi tassi.

Non vedo quindi per quale motivo si debba operare una sorta di difesa del sistema; ricordo che in Italia esiste una specie di monopolio bancario. Le conclusioni del relatore Ravasio non mi sembra possano recare sollievo al cittadino imprenditore: infatti l'operazione si riduce in pratica ad una diminuzione dell'1,8 per cento del tasso ufficiale di sconto.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Si riduce il costo dei prestiti e si aumenta l'importo dei depositi.

FERRARA Vito. Se si potesse avere la certezza che il sistema bancario, una volta ottenuta la liberazione dall'obbligo della riserva, praticasse effettivamente la riduzione del tasso esprimerei il mio assenso senza riserve. Temo però che il sistema bancario procederà ad incassare senza diminuire il tasso passivo per gli imprenditori. Ritengo indispensabile approfondire tale aspetto del problema che suscita in me notevoli perplessità: non è opportuno fare un regalo (non saprei come altro definirlo) al sistema bancario; il sistema certo non ne ha bisogno perchè riesce a cavarsela abbastanza bene. Viceversa l'imprenditoria subisce l'esosità dei tassi di interesse.

FAVILLA. Debbo anzitutto dichiarare il mio apprezzamento per le precisazioni del relatore Ravasio in ordine ai costi dell'attività creditizia che, lo rammento al collega Ferrara, sono costi effettivi. È chiaro perciò che il sistema bancario deve preoccuparsi, nel fissare la misura dei tassi di interesse attivi, della copertura di tali costi onde evitare perdite. Ricordo che la banca in Italia, oggi, assegna un interesse elevato al depositante; a questo si aggiungono costi indotti e indiretti, ai quali vanno infine sommati i costi interni; è ovvio perciò che la banca deve fare i suoi calcoli e stabilire un tasso remunerativo. Se si potesse agire sui costi interni diretti o indiretti o sui costi di acquisizione del denaro l'istituto di credito concederebbe prestiti a tassi più bassi. È comunque, opportuno adoperarsi per ridurre questi costi.

Il relatore Ravasio ha dato per scontata la ragione fondamentale per cui esiste la riserva obbligatoria. Bisogna invece esaminare dettagliatamente questo aspetto prima di fornire risposte precise. La riserva obbligatoria è nata nel nostro Paese come strumento per garantire la solidità finanziaria del sistema bancario; successivamente è divenuta uno strumento di controllo del credito e dei mezzi di pagamento e, quindi, della circolazione monetaria. È per quest'ultimo motivo e non solo per ragioni interne che la Banca d'Italia applica l'istituto della riserva obbligatoria; la garanzia per il depositante che l'istituto di

credito sarà in grado di far fronte al fabbisogno è solo un motivo aggiuntivo.

Alcuni studi americani hanno calcolato che una banca ben introdotta nel mercato deve disporre di una quantità minima di liquidità come necessaria per far fronte agli impegni e che non occorre disporre di riserve particolari. Di fatto, però, la Banca d'Italia vuole controllare l'intera massa del circolante. Per tutti coloro che non s'intendono di tecnica bancaria vorrei ricordare che esiste una formula ben precisa per calcolare la quantità del circolante sul mercato. Ad esempio, in base a tale formula, se la riserva è del 20 per cento, il moltiplicatore è uguale a 5.

PRESIDENTE. Dobbiamo però ricordare che se esiste un vincolo proprio del capitale il discorso cambia.

FAVILLA. È vero. Esistono comunque non solo limiti reali ma anche limiti giuridici dei quali si deve tener conto ai fini della riserva. Passare da un moltiplicatore 5 ad un moltiplicatore 10 significa, almeno dal punto di vista teorico, raddoppiare il potere d'acquisto sul mercato, generando così effetti terribili sull'inflazione. Ecco perchè la Banca d'Italia intende mantenere il suo controllo sul sistema ed ecco perchè si continua a prevedere la riserva obbligatoria.

Ritengo però anomalo che nel primo comma dell'articolo 10 del provvedimento al nostro esame si preveda che tale controllo venga esercitato dalla Banca d'Italia. Francamente ho sempre creduto che il principale responsabile dell'economia fosse il Governo. Infatti nel passato al Comitato per il credito ed il risparmio competeva una pronuncia su tali questioni. Non capisco perchè ora si attribuisca tale potere alla Banca d'Italia.

RAVASIO, relatore alla Commissione. È una conseguenza del Trattato di Maastricht che tende a sottrarre la politica economica ai Governi centrali.

FAVILLA. Come ho già fatto in passato, in relazione ad altri accordi comunitari, debbo ancora una volta esprimere la mia perplessità: la responsabilità della politica economica non può essere attribuita ad un organismo tecnico, ma deve spettare al Governo del paese.

Vorrei infine fare alcune considerazioni sulle attività creditizie che possono dar luogo ad obbligo di riserva, con riguardo alle relative tipologie. Debbo ricordare che il credito speciale è strettamente correlato all'investimento: l'istituto di credito speciale raccoglie depositi a lungo o medio termine e concede prestiti a lungo o medio termine. Questo tipo di credito, pertanto, non influisce sulla circolazione monetaria proprio perchè è strettamente correlato all'investimento; non è giusto perciò prevedere per il credito speciale l'obbligo della riserva. Ritengo che il provvedimento al nostro esame sia in proposito quanto meno ambiguo e debba essere emendato in ordine a tale aspetto.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che il Trattato di Maastricht in questo caso è stato interpretato estensivamente con l'attribuzione alla

Banca d'Italia di determinati poteri. Negli altri paesi la riserva obbligatoria è di entità minima e conseguentemente la discrezionalità è modesta; perciò si attribuiscono all'autorità monetaria determinati poteri. Ad esempio la Costituzione tedesca attribuisce all'autorità monetaria il compito di tutela della moneta. In Italia però ci troviamo di fronte ad un istituto tipico del sistema dirigista, corporativo e fascista quale l'alta riserva obbligatoria ma, in seguito al Trattato, anzichè eliminarlo ne attribuiamo il controllo alla Banca d'Italia. In un certo senso quindi violiamo lo spirito di Maastricht che tende ad un controllo ortodosso e non vuole certo che si ricorra a strumenti tipici dell'economia corporativa. Tutto questo diventa un combinato disposto tra il corporativismo e il liberismo. Ed allora giustamente il senatore Favilla ha manifestato talune perplessità. Io non voglio difendere troppo il Trattato di Maastricht, ma sostanzialmente questo Trattato certi poteri li vuole ridurre, al contrario, in questo modo li si mantiene, peraltro affidandoli a qualcuno che non è «il Principe».

Qualcuno allora potrebbe dire che, se proprio si vuole prevedere l'esistenza di questi poteri, li si deve assegnare allo Stato. Il Trattato di Maastricht dice invece che lo Stato deve avere poco potere monetario, perchè non ci si fida dello Stato nel campo monetaristico. Questo però non può essere un argomento per dare tale potere dirigistico a qualcun altro, spogliandone lo Stato.

Ho cercato di fornire una spiegazione affinchè non sembrasse che il senatore Favilla volesse esprimersi contro lo spirito europeistico. Temo peraltro che dietro questa impostazione vi sia qualcuno dei nostri tecnici perchè mi sembra che nell'Istituto centrale di credito non tutti siano fautori del libero mercato. Ed allora, mettendo insieme fautori del libero mercato e dirigisti, emerge il dirigismo della Banca centrale anzichè quello dello Stato.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scritto in tedesco e applicato in italiano!

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei fare pochissime osservazioni alle quali nel prosieguo della discussione sul provvedimento certamente si aggiungeranno delle altre. Esso merita il dovuto approfondimento, quindi non credo che queste mie osservazioni possano essere esaustive.

Ho ascoltato sia la relazione del senatore Ravasio, sia le osservazioni fatte dagli altri colleghi. Molte mi convincono, ma le mie osservazioni vogliono essere una premessa alle considerazioni fatte. Innanzitutto c'è da chiedersi chi deve fare da regolatore della circolazione monetaria, questione che è venuta ora in discussione. Francamente, vista la situazione concreta che ci troviamo davanti, valutata la fase storica e politica, la mia prima risposta è che debba essere oggi la Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Di fatto o *de iure*?

GAROFALO. Di fatto. Credo che oggi sia opportuno che a determinare e a regolare la circolazione monetaria sia la Banca d'Italia

e non il Tesoro o il Governo; d'altronde questo provvedimento, signor Presidente, nella prima parte determina il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, e ciò accresce l'opportunità che anche il potere di regolazione della circolazione monetaria sia riconosciuto alla Banca d'Italia.

La seconda osservazione volevo rivolgerla al relatore, senatore Ravasio. Egli ha fatto la relazione fornendo una serie di dati molto preziosi circa la quantità della riserva e facendo il paragone tra quel che avviene in Italia e quanto invece si verifica negli altri paesi. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo che noi esaminiamo è previsto che «A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento in contante presso la Banca stessa»; ciò significa che la Banca d'Italia eventualmente, secondo la situazione concreta della circolazione monetaria, può disporre che la riserva oscilli da zero al 22,5 per cento indicato nel comma 2 dello stesso articolo come tetto massimo che non può essere superato. Nulla esclude quindi che la Banca d'Italia concretamente prescriva una riserva per gli enti creditizi della dimensione di quella utilizzata negli altri paesi.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Anzi, questo è l'auspicio.

GAROFALO. Infatti, il ragionamento che volevo fare su questa parte coincide con l'intervento del relatore e anche con le considerazioni del Presidente. L'articolato dispone semplicemente la possibilità di una riserva obbligatoria, cioè una facoltà. Nulla esclude che la Banca d'Italia possa disporre una riserva obbligatoria di quantità e dimensioni che non superino le quantità e le dimensioni utilizzate negli altri paesi. Da questo punto di vista dire che il tetto massimo debba essere del 20, del 18 o del 17 per cento non mi sembra possa, al di là di qualche effetto indicativo, rappresentare una cosa molto consistente.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Adesso è stato ridotto al 17,5 per cento, mentre il Governo ha ritenuto di confermare la misura del 22,5 per cento.

GAROFALO. Quindi quella, semmai, è una cautela in più, ma il tetto massimo già oggi non è praticato; non è da escludere pertanto che tale tetto possa essere ulteriormente abbassato. Mi sembra giusto auspicare che quel tetto sia equiparato degli altri paesi, ma non è detto che ciò debba comportare una diminuzione per legge del limite previsto al comma 2. Questo può infatti rimanere come tetto massimo essendo poi - ripeto - i tetti praticati molto al di sotto del medesimo.

Un'altra osservazione che vorrei fare riguarda gli istituti di credito speciale. È un punto già trattato dal Presidente e si riferisce alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10. La dizione «gli aggregati da considerare» effettivamente è molto ampia e ne consegue una discrezionalità eccessiva, che può comprendere tutto. Mi sembrerebbe opportuno prevedere una dizione più specifica che da questo punto di vista limiti il potere della stessa Banca d'Italia.

Le osservazioni svolte riguardavano prevalentemente la seconda parte. Non avendo approfondito la prima parte, capisco che vi è una

censura netta tra quanto avvenuto fino ad oggi e quanto da oggi in poi si vorrebbe fare al fine di garantire al Tesoro quell'elasticità necessaria per tener conto del fatto che vi è una certa differenza tra le entrate e le spese. Però il meccanismo predisposto non mi sembra molto diverso da quello che c'è stato finora. Si sancisce effettivamente il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, nel senso che la Banca d'Italia non è più tenuta a coprire i fabbisogni del Tesoro, ma il meccanismo concreto che viene predisposto, cioè quello dell'emissione dei titoli, non mi sembra discostarsi granchè dalla situazione precedente.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In concreto vi è una riduzione di un terzo.

PRESIDENTE. Non solo, perchè poi negli anni futuri sarà sempre meno, al contrario di prima allorquando vi era un rapporto rispetto al bilancio.

GAROFALO. Esiste però una serie di meccanismi di riserva - la cui portata sinceramente dovrei approfondire - che richiamano comunque il bilancio e che di fatto potrebbero ricostituire quel meccanismo che si dice di voler eliminare.

Occorre valutare meglio il testo, signor Presidente, perchè i riferimenti a volte poco chiari potrebbero creare dei problemi. Mi è sembrato infatti di scorgere in alcuni punti meccanismi che potrebbero ricostituire la stessa dimensione che si dice di voler accantonare.

Questo è il motivo per cui io e gli altri colleghi del Gruppo ci riserviamo di intervenire ancora nelle prossime sedute. Ringrazio tutti voi per aver ascoltato con pazienza il mio intervento.

BRINA. Signor Presidente, nelle considerazioni esposte dal relatore si nota un elemento contraddittorio.

In realtà, con questo provvedimento lo Stato riduce il proprio potere in materia di riserva obbligatoria e dispone una delega alla Banca d'Italia, la quale potrà muoversi in piena discrezionalità. Tutto il potere decisionale viene messo nelle mani della Banca d'Italia e, in definitiva, del sistema bancario. Ebbene, non capisco perchè si sottolinea che se il sistema bancario non fosse condizionato da questi vincoli sui depositi potrebbe ridurre addirittura dell'1,8 per cento il costo del denaro. È questo un dato interessante, ma d'ora in avanti lo Stato si spoglia di un potere e lo mette nelle mani della Banca d'Italia, che è l'organo che coordina il sistema bancario.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. È l'organo di controllo.

PRESIDENTE. In tal modo la Banca d'Italia potrà gestire i tassi di interesse per proprio conto.

BRINA. Io identifico nella Banca d'Italia, per così dire, la capofila del sistema bancario. Allora, siccome con questa operazione rimettiamo al sistema bancario la gestione della riserva obbligatoria, non vedo perchè dobbiamo preoccuparci di difendere il sistema bancario stesso

inventando un falso problema. È nelle mani del sistema bancario anche la facoltà di ridurre il vincolo.

PRESIDENTE. Però il senatore Favilla ha fatto una giusta osservazione.

BRINA. Sì, è un'osservazione giusta. Ritengo che alcuni elementi di prudenzialità debbano essere mantenuti. È vero che storicamente la riserva bancaria è stata istituita a garanzia dei risparmiatori; seppure nel corso degli anni ha assunto significati diversi, resta - direi - il «peccato originale», il vizio di origine, cioè che con il metodo delle riserve il nostro sistema ha cercato di prevenire possibili crisi bancarie. Abbiamo avuto alcuni scossoni - mi riferisco non solo a Sindona ma anche al Banco Ambrosiano -, scossoni che hanno potuto essere assorbiti anche grazie al fatto che il sistema era fondato sul vincolo della riserva obbligatoria.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Però gli scossoni sono venuti ugualmente! Inoltre, oggi c'è il fondo di garanzia che prima non c'era.

BRINA. A differenza del sistema americano, laddove le banche falliscono a danno dei risparmiatori, in Italia in qualche modo il sistema bancario è riuscito se non altro a salvaguardare i risparmiatori. Non intravedo dunque elementi di controindicazione per la misura che si adotta con questo provvedimento, perchè essa ripone in capo al sistema bancario tutte le responsabilità. È evidente che il rapporto tra Governo e sistema dovrà essere dialettico, dovranno individuarsi canali per incidere anche in maniera più drastica, più sensibile.

Quanto alla elevatezza dei tassi di interesse, questa, secondo me, è dovuta al fatto che il sistema bancario, garantito nel corso degli anni dalla legislazione e dalle coperture della Banca d'Italia, ha subito un rigonfiamento dei costi per il personale. Secondo una stima dell'ex ministro Formica, nel sistema bancario italiano vi sono 30.000 esuberanti rispetto ai sistemi di altri paesi.

Vi sono insomma questioni che vanno aggredite ed affrontate più nel merito. È evidente che esuberanti di tali dimensioni e costi aziendali che ammontano a circa 90 milioni all'anno per ciascuna unità produttiva comportano oneri che oggettivamente finiscono per essere trasferiti sul costo del denaro. Se non aggrediamo con maggior forza questi aspetti non sarà possibile ridurre il costo del denaro.

COLONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono molto contento di essere stato presente e di avere assistito alla seconda parte della riunione. Essa è stata per me, che mi sono occupato sin qui più di bilancio che di credito, molto istruttiva. Desidero quindi ringraziare sinceramente il relatore, senatore Ravasio, il Presidente e tutti i senatori che sono intervenuti. Lo spessore degli argomenti esposti mi sembra di grande rilievo.

Intanto ritengo opportuno informare il Ministro affinché si compia un'approfondita valutazione delle questioni che sono state sollevate. Compatibilmente con i suoi impegni, ritengo utile che sia lo stesso

Ministro a pronunciare una parola conclusiva su questi temi non solo perchè è il Ministro del tesoro ma anche per i suoi pregressi, che gli consentono di approfittare della sua esperienza nel sistema bancario (Credito italiano, ABI, eccetera).

Pertanto, ritengo che la discussione non possa essere conclusa. Oggi abbiamo effettuato una prima valutazione; successivamente il Governo farà una comunicazione e poi passeremo all'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Si tratta di un provvedimento storico: stiamo cambiando il sistema economico italiano, non è una cosa qualsiasi.

COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. C'è un punto fermo: con il 1° gennaio 1994, in base agli obblighi comunitari, il provvedimento deve entrare in vigore. Ciò significa che tra i molteplici disegni di legge che la Commissione deve esaminare in sede deliberante deve rientrare anche questo; il Governo ritiene che si debba approvare questo provvedimento definitivamente prima della sospensione per le ferie estive.

Rispetto a quanto si è detto prima, occorre sottolineare che non vi è dubbio che nel Trattato di Maastricht, soprattutto per quanto concerne la parte monetaria e del credito, la cultura della Bundesbank abbia lasciato la sua forte impronta. Oggi ci troviamo a tradurre nella nostra cultura, nel nostro ordinamento, nelle nostre condizioni quella cultura e ciò può provocare anche difficoltà, come in parte si è evidenziato.

A me sembra che non possiamo prescindere da due elementi fondamentali: l'entità del *deficit* e del debito e la elevatezza dei nostri tassi di interesse. Non ne facciamo una questione teorica, a *tabula rasa*.

L'osservazione del relatore Ravasio è assolutamente pertinente: si tratta di una riduzione dell'1,8 per cento. La discussione però si incentra sulla vischiosità esistente tra la riduzione del tasso ufficiale di sconto e il ribasso dei tassi bancari. Dovremo affrontare quest'aspetto esaminando il provvedimento ma dovremo altresì soffermarci sulla questione della retrocessione. Bisogna infatti considerare il legame esistente tra ampiezza della riserva e retrocessione. Il presidente Forte ha parlato giustamente di retaggi di epoche passate, ma noi dobbiamo considerare il problema anche in riferimento alla situazione attuale. Non possiamo infatti immaginare di ridurre la riserva al 5 per cento e di concedere libertà generale di azione perchè altrimenti rischiamo di aggravare ulteriormente il nostro *deficit*.

PRESIDENTE. Ricordo che in Italia nel passato vi era l'imposta sugli utili della Banca centrale. Il Tesoro ha sempre cercato di disporre degli utili della Banca centrale; non è stata un'innovazione fascista. Il fascismo ha innovato decidendo di procedere in modo discrezionale, ma le brame del Tesoro su questi utili sono rimaste invariate negli anni.

COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi sembra comunque che nella Commissione sia emerso un orientamento favorevole al

provvedimento (almeno in relazione ai primi nove articoli) e questo soddisfa sia ragioni formali che obblighi di natura internazionale.

In relazione all'articolo 11 sono stati sollevati anche dubbi di natura costituzionale. Posso assicurare tutti i commissari che tali problemi saranno valutati attentamente. In particolare il senatore Ravasio, in relazione ai crediti di lunga durata, ha sollevato una precisa obiezione: il riferimento al termine potrebbe ricomprendere anche il credito speciale e forse perfino le obbligazioni. Questi ultimi due aspetti sono nodi cruciali del problema e posso assicurarvi che il Ministero del tesoro prenderà una precisa posizione in merito.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha fatto riferimento alla Germania. Intendo sottolineare che in Germania la Banca centrale è un istituto di diritto pubblico mentre la Banca d'Italia è una società per azioni. I membri del governatorato della Bundesbank sono nominati dagli Stati; invece nell'ambito della Banca d'Italia solo alla nomina del Governatore procedono autorità politiche elettive. Sono stati perciò esaminati la costituzione e i poteri della Bundesbank con particolare riferimento al perseguimento della stabilità monetaria. Abbiamo tentato di introdurre tutto questo nel sistema italiano che è molto più privatistico e molto meno costituzionalizzato di quello tedesco. Tra l'altro ricordo che i tedeschi amano moltissimo la Bundesbank e non l'hanno mai considerata al di fuori della sfera pubblica.

FERRARA Vito. È rimasta storicamente radicata nei tedeschi la paura della tremenda svalutazione subita dal marco tra le due guerre.

PRESIDENTE. Sicuramente anche questo aspetto non va sottovalutato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

